

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1011/2011 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Siria,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011 ⁽²⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Il 2 settembre 2011 ⁽³⁾ il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per prorogare le misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 prorogando ulteriormente le misure nei confronti della Siria, tra cui il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci all'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria.
- (3) La decisione 2011/684/PESC del Consiglio ⁽⁵⁾, che modifica la decisione 2011/273/PESC, prevede una misura supplementare, vale a dire l'inserimento nell'elenco di un'altra entità e una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da detta entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.
- (4) La misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è, pertanto, necessaria un'azione normativa a livello

dell'Unione per la sua attuazione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione per garantire l'efficacia della misura ivi contemplata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, lettera a), le parole «allegato II» sono sostituite da «allegati II e II bis»;
- 2) all'articolo 7, lettere a) e c), all'articolo 9 e all'articolo 14, paragrafo 1, le parole «allegato II» sono sostituite da «allegato II o II bis»;
- 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli allegati II e II bis contengono quanto segue:

- a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l'articolo 9 bis.
- b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l'articolo 9 bis.»

- 4) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli elenchi degli allegati II e II bis sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi.»

⁽¹⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 878/2011 del Consiglio (GU L 228 del 3.9.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 950/2011 del Consiglio (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 3).

⁽⁵⁾ Cfr. pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, un'entità elencata nell'allegato II *bis* può, per un periodo di due mesi dalla data in cui è stata designata, effettuare un pagamento utilizzando fondi o risorse economiche congelati ricevuti da tale entità dopo la data in cui è stata designata, purché:

- a) il pagamento sia dovuto in forza di un contratto commerciale; e
- b) l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non sarà ricevuto, direttamente o indirettamente, da una persona o da un'entità elencata nell'allegato II o nell'allegato II *bis*».

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011.

Articolo 4

Il testo dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 442/2011 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011

Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO I

«ALLEGATO II bis

Elenco delle entità di cui agli articoli 4 e 5

Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Commercial Bank of Syria	<p>— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria;</p> <p>— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Siria;</p> <p>SWIFT/BIC CMSY SY DA; tutti gli uffici del mondo [NPWMD]</p> <p>Siti web: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 direzione generale: dir.cbs@mail.sy</p>	Banca statale che sostiene finanziariamente il regime.	13.10.2011»

ALLEGATO II

Nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 le voci Emad GHRAIWATI, Tarif AKHRAS e Issam ANBOUBA sono sostituite dalle voci seguenti:

«Nome	Informazioni identificative (data di nascita, luogo di nascita ...)	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
Emad Ghraiwati	Nato nel marzo 1959 a Damasco, Siria	Presidente della Damascus Chamber of Industry (Zuhair Ghraiwati Sons). Sostiene economicamente il regime siriano.	2.9.2011
Tarif Akhras	Nato nel 1949 a Homs, Siria	Fondatore del gruppo Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica), Homs. Sostiene economicamente il regime siriano.	2.9.2011
Issam Anbouba	Nato nel 1949 a Lattakia, Siria	Presidente dell'Issam Anbouba Est. (settore agroindustriale). Sostiene economicamente il regime siriano.	2.9.2011»

ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti petroliferi**Codice SA Designazione delle merci**

- 2709 00 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
- 2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Siria, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).
- 2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
- 2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
- 2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
- 2715 00 00 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").»